



## CODE: LA MODIFICA DELL'ORDINANZA

di Cesare Bonasegale

*I contenuti della modifica. La certificazione veterinaria del taglio della coda e gli effetti per l'iscrizione al ROI.*

Facciamo un po' di ordine.

La ormai famosa – direi famigerata – Ordinanza Turco che proibiva il taglio delle code era datata 12 Dicembre 2006. Dopo di che è andata alla corte dei Conti, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed ha avuto effetto dal 13 gennaio 2007.

Il 28 marzo 2007 il Ministro ha però modificato l'articolo 1 dell'Ordinanza come segue:

Art. 1.

*L'ordinanza 12 dicembre 2006 «tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani» è modificata nel modo seguente:*

*1. all'art. 1, comma 1, lettera e), punto i) dopo la parola «coda» è inserita la seguente frase «fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita»;*

*2. (omissis)*

*La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione ed ha ef-*

*ficacia sino al 13 gennaio 2008.*

*Roma, 28 marzo 2007*

*Il Ministro Turco*

Anche la modifica dell'Ordinanza è andata alla Corte dei Conti ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l'8 maggio, data dalla quale ne è richiesta l'applicazione.

Quindi non si tratta di una “Nuova Ordinanza”, bensì della originaria Ordinanza modificata. Ed infatti ha efficacia per un anno a far corso dalla data di entrata in vigore della prima Ordinanza, cioè dal 13 gennaio 2007.

Pertanto dal 13 gennaio 2007 è consentito tagliare la coda ai cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard.

Si precisa però che il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita.

Ma tenuto conto che la modifica dell'Ordinanza è stata resa nota al pubblico solo l'8 maggio, come doveva comportarsi un allevatore a cui in febbraio o in marzo o in aprile era nata un cucciolata per esempio di bracchi?

In quel periodo non si sapeva che l'ordinanza sarebbe stata modificata, ed agli occhi dei cinofili il

taglio della coda era proibito.

Però l'ENCI ed il Comitato razze Continentali da ferma avevano presentato due ricorsi al TAR, in virtù dei quali l'Ordinanza veniva sospesa.

Quindi chi avesse tagliato la coda nel periodo 13 gennaio/8 maggio non sarebbe stato comunque perseguibile.

Vediamo ora la questione del coinvolgimento del veterinario, la cui finalità non è solo di garantire la corretta esecuzione della caudotomia, ma soprattutto che l'intervento è avvenuto nella prima settimana di vita, cioè nel periodo in cui il sistema nervoso del cucciolo non è ancora completamente sviluppato e quindi non consente la percezione del dolore.

È altresì implicito che il veterinario dovrà rilasciare un certificato attestante l'esecuzione della caudotomia nei termini temporali previsti dall'Ordinanza.

Ciò sarà obbligatorio solo a far corso dall'8 maggio.

Naturalmente tanto meglio se – così come io avevo suggerito nei miei precedenti articoli sull'argomento – anche chi ha fatto tagliare la coda nel periodo 13 gennaio/8 maggio ha coinvolto il veterinario e si è fatto rilasciare il relativo certificato.

La questione ora è: cosa ce ne fac-

ciamo di quel certificato?

Le istruzioni devono venirci dall'ENCI che – malgrado la notizia della modifica dell'Ordinanza sia nota agli addetti ai lavori dal 28 marzo u.s. – dimostra una palese carenza di tempestività.

Vediamo allora di fare alcune riflessioni ad alta voce.

Posto che:

- La finalità del certificato è di garantire che la caudotomia è stata fatta nei modi e nei tempi che escludono il maltrattamento;
- La certificazione attestante quanto sopra deve essere riconducibile ai singoli soggetti iscritti al ROI;
- Un cane per il quale la certificazione non è stata rilasciata deve necessariamente avere coda integra;

Si deduce che:

- 1) L'allevatore deve allegare al modulo B il certificato veterinario di caudotomia.
- 2) Nelle note caratteristiche che identificano ciascun soggetto, deve essere inserita l'annotazione "scodato" riferita a tutti i cuccioli ai quali il veterinario ha tagliato la coda.
- 3) Un cane nato dopo l'8 maggio 2007 e che ai controlli zootecnici risultasse scodato – ma senza la relativa indicazione sul suo pedigree – deve essere squalificato perché manca la documentazione che il taglio è avvenuto nel rispetto delle modalità imposte dalla Ordinanza Ministeriale.

A questo punto resta da vedere se l'annotazione "scodato" sarà aggiunta sul certificato direttamente dall'ENCI sulla base del certificato veterinario esibito dall'allevatore,

oppure se dovrà in tal senso attivarsi direttamente l'allevatore apponendo una nota nella descrizione delle caratteristiche identificative del cucciolo (ferma restando la necessità di allegare il certificato veterinario). Personalmente – ed a scanso di equivoci – raccomanderei agli allevatori questa seconda prassi, cioè di includere loro direttamente sul modulo B la nota sullo stato della coda.

Se poi l'ENCI metterà un'ulteriore indicazione in proposito ...melius abundare quam deficere.

Questo è il consiglio che do ai molti cinofili che mi chiedono lumi in merito.

Vedremo poi quello che dirà l'ENCI quando finalmente ci darà le sue istruzioni.

La modifica dell'Ordinanza si presta ad un'altra considerazione.

Abbiamo pocanzi chiarito che il divieto del taglio della coda è stato introdotto perché costituisce "maltrattamento", che però non sussiste se viene praticato nella prima settimana di vita da un veterinario che lo certifica. Ed è una norma fondamentale introdotta per la prima volta dall'Ordinanza e che condiziona in modo determinante la sua interpretazione. Le modalità del taglio della coda sono infatti una condizione oggettiva e cioè: non c'è maltrattamento ogniqualevolta si possa dimostrare che l'amputazione è stata fatta nel rispetto delle condizioni dettate dall'Ordinanza, indipendentemente dalla razza del cane a cui viene tagliata la coda.

In altre parole, sarebbe assurdo sostenere che non è maltrattamento se si taglia la coda ad un bracco, mentre lo è se si taglia la coda ad un meticcio o a un Boxer!.

Ma se le cose stanno così, che senso ha indicare nell'Ordinanza le razze

per le quali la proibizione non si applica?

L'unico senso possibile riguarda i riflessi zootecnici della caudotomia in un contesto che esula dal campo d'intervento proprio del Ministero della Salute (cioè il benessere animale) e presumibilmente concordato col Ministero dell'Agricoltura. In questo senso l'effetto dell'Ordinanza infatti non è quello di stabilire per quali razze si può tagliare la coda (perché se la caudotomia è eseguita in modo da non configurare maltrattamento non c'è motivo per proibirla per altri cani), ma di escludere dalle manifestazioni zootecniche i cani scodati appartenenti a razze il cui standard morfologico non prevede la caudotomia.

Ed è una differenza sottile, come lo è quella che c'è fra la zuppa ed il pan bagnato, che son simili ma non uguali.

Quindi cosa succede se si taglia la coda ad un meticcio o ad un cane apparentemente puro ma non iscritto al ROI?

Non succede nulla, purché ci sia il certificato del veterinario attestante il rispetto delle modalità con cui è avvenuta l'amputazione. Né la cosa ha alcun risvolto zootecnico perché il meticcio – così come il cane non iscritto al ROI – non può comunque partecipare alle manifestazioni zootecniche (cioè prove ed expo).

Il risvolto pratico di tutto ciò coinvolge soprattutto i cinofili che hanno per esempio i Boxer o i Rotwailer, il cui standard ufficiale non prevede più il taglio della coda e che pertanto dall'8 maggio 2007 anche in Italia dovrebbero avere la coda integra.

Se però il proprietario di un Boxer si rifiuta (per molte buone ragioni) di averlo con coda integra, nessuno gli può proibire di farlo scodare entro la prima settimana di vita,

facendosi rilasciare il relativo certificato dal veterinario. L'unica conseguenza sarà che quel Boxer scodato non potrà essere presentato ad una esposizione.

E se io fossi un boxerista direi: "Chisseneffrega!"

Un'ultima considerazione sulla modifica dell'Ordinanza Turco.

Come rileverete dal testo sopra riportato, l'Ordinanza dice che, relativamente al taglio della coda, le disposizioni valgono *"sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia"*.

Quindi, in sostituzione dell'Ordinanza – e come del resto previsto dalla Comunità Europea – il Parlamento emetterà una legge, probabilmente promossa dal Ministero

della Salute, in cui saranno contenute disposizioni "di divieto" specificamente sul taglio della coda. Il Ministro – o chi per lei – avrebbe potuto limitarsi a scrivere *"sino all'emanazione di una legge specifica in materia"*. Invece è stato esplicitamente aggiunto quel **"di divieto"** che non mi pare insignificante, né casuale.

A completamento del quadro c'è il fatto che la medesima Ordinanza riguarda i provvedimenti relativi ai cani pericolosi ed un comunicato ANSA di fine Aprile informa che, sulla spinta emozionale dei ripetuti gravi casi di aggressioni di cani in ambito domestico, il Ministro ha promesso che la legge verrà emanata entro l'estate. Il testo dell'ANSA anticipa l'attivo coinvolgimento

della Lega Anti Vivisezione, di Animalisti e dell'ANMVI, cioè l'associazione dei Veterinari che in materia di caudotomia si sono sempre dichiarati contrari.

Ebbene, questo essendo il panorama, speriamo che tutti gli interessati si attivino fin d'ora per prevenire i disastrosi danni di una legge che ci proibisca definitivamente il taglio delle code dei cani da caccia!

Personalmente posso solo suonare sirene d'allarme, così come avevo inutilmente fatto un anno fa.

Spero questa volta di essere ascoltato.

Spero che questa volta i responsabili (cioè ENCI e Società Specializzate) si muovano prima che si verifichino guai irreparabili.